



COMUNE DI SARACENA

Provincia di Cosenza

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 21-04-2021

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COSIDDETTO CANONE UNICO PATRIMONIALE) ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE STESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **17:00**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria**, **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** **modalità telematica**, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

RUSSO RENZO	P	LEONETTI ROSITA	P
DIANA BIAGIO	P	DI VASTO ROSELLA	P
FERRARA ADELINA	P	PANDOLFI LUIGI	P
PROPATO ROSANNA	P	SPINELLI LEONIDE	P
GAGLIARDI FRANCO	P	SENATORE FRANCO	P
PUGLIESE ANGELA LUCIA	P	DI VASTO ANTONIO	P
FORTE ANDREA	P		

PRESENTI N. **13**

ASSENTI N. **0**

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Viviana STRATICO'

Assume la Presidenza la Sig.ra Angela Lucia PUGLIESE , premesso che il numero dei Consiglieri presenti di 13 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale.

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in ordine alla Regolarità Tecnica – **Settore Finanziario** si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lì 15.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Alfio PISANI

In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lì 15.04.2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Avv. Alfio PISANI

Relaziona il Sindaco, il quale illustra la proposta di deliberazione in oggetto.
Interviene il Vice Sindaco, il quale illustra la funzione del canone unico patrimoniale e ringrazia gli uffici comunali per il lavoro svolto.

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n.23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

– ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con tali norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Tenuto conto che, in base al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, nel relativo regolamento, approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi previsti per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Preso atto che, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I- Disposizioni di carattere generali;
- CAPO II-Esposizione pubblicitaria;
- CAPO III-Diritti sulle pubbliche affissioni;
- CAPO IV- Occupazione di spazi e aree pubbliche;
- CAPO V- Canone mercatale;
- ALLEGATO A: riporta la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, allegato della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- b) di dare atto che il medesimo Regolamento produce effetti, ai sensi dell'art. 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2021;
 - c) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di procedere agli adempimenti conseguenti, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del Regolamento e la trasmissione telematica della presente deliberazione al MEF per il tramite del portale www.finanze.gov.it;
- Inoltre, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
f.to Angela Lucia PUGLIESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Viviana STRATICO'

Il Responsabile Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 4-05.2021 (n. Reg. Pub. _____)

- è divenuta esecutiva il

Il Responsabile Settore Affari Generali

f.to Avv. ALFIO PISANI
